

Bergamo, 22.10.2012

Prot. N. 11035

Al Consorzio del Parco Regionale

dei Colli di Bergamo

Via Valmarina, 25

24129 BERGAMO – BG

segreteria@parcocollibergamo.it

urbparcocolli@postecert.it

Oggetto: osservazioni al PTC del Parco naturale dei colli di Bergamo e relativa VAS

Con riferimento alla nostra precedente comunicazioni del 24.09.2011 consistente in un contributo nell'ambito del procedimento VAS del PTC in oggetto, visionati gli elaborati predisposti e pubblicati sul SIVAS, la scrivente Associazione ribadisce gli stessi argomenti, con l'aggiunta di ulteriori considerazioni.

Per quanto attiene alla normativa:

- 1) Non si ritrovano indirizzi per la pianificazione delle aree esterne al Parco da parte dei PGT benché ciò venga auspicato all'art. 4 comma 2 laddove si prevede che i Comuni “*procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al Parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal Piano territoriale del Parco*”. Indirizzi di pianificazione specifici sarebbero necessari in particolare per quelle aree che si trovano in adiacenza per esempio alle zone IC del Parco naturale (Piana del Gres, con il laghetto del Gres ricedente in parte in zona IC e in parte entro il Parco naturale). Potrebbero, per esempio, costituire occasione per la salvaguardia anche solo della visuale di beni paesaggistici quali i punti sommitali del parco naturale oppure per la richiesta di mantenere o costituire fasce filtro che facciano da cuscinetto all'ingresso del Parco regionale e del Parco naturale.
- 2) In proposito sarebbe oltremodo auspicabile che venissero dati indirizzi per la connessione ecologica con il Parco Agricolo Ecologico (non citato tra i PLIS a pag.8 della Relazione), da tempo definito con atto deliberato dai Comuni di Bergamo e Stezzano e ratificato dalla Provincia di Bergamo (DGP n. 292 del 20.06.2011). Si chiede, non solo di inserirlo tra quelli citati in relazione, ma di dare indirizzi pianificatori che favoriscano la connessione ecologica tra Parco dei Colli, Parco agricolo ecologico e Parco del Rio Morla e delle rogge.
- 3) Nella normativa non è chiaro se e quando il parere del Parco è vincolante

- 4) Nelle zone B si consentono sempre le recinzioni temporanee, ma senza una definizione della durata ammessa e della eventuale necessità di richiesta o di comunicazione dell'esecuzione
- 5) All'articolo 20 comma 1 relativo agli indirizzi di pianificazione della ferrovia della Val Brembana (citata come metropolitana o come linea tramviaria), si dice *“il tracciato della linea tranviaria non può limitarsi a riproporre il recupero del vecchio sedime ferroviario, ma dovrà essere studiato secondo le nuove esigenze di tipo funzionale e di utilizzo del territorio”*. Concordando con questa affermazione, verrebbe da concludere che quanto indicato sulla tavola 2, più che indicare il sedime attuale della ex ferrovia come tracciato della “linea tranviaria” dovrebbe consistere in una più ampia fascia da “ipotecare” per l'occupazione del nuovo tracciato, onde evitare, in attesa del progetto definitivo, che le aree vengano occupate in altro modo. Già in una delle tavole del PTC del Parco regionale esiste l'indicazione di una fascia di rispetto del tracciato che qui, nel PTC del parco naturale non viene evidenziata. Trattandosi inoltre di infrastruttura di un certo impatto, riteniamo necessario venga individuata una fascia, analogamente a quanto è stato fatto per la variante per Villa d'Almè, di impatto critico.
- 6) Per quanto attiene al tracciato segnalato sulla Tavola 2 come “anello di distribuzione primario di prossima realizzazione” non è chiaro quali siano (e la VAS non li evidenzia) gli impatti di questa arteria stradale (tracciato interrato, fuori terra, in trincea, con svincoli?) che attraversa il Parco naturale e come gli obiettivi del parco naturale possano essere perseguiti. Dal momento che tale arteria attraversa un'area del parco naturale ove vigono specifici divieti tesi alla tutela delle specie animali e vegetali, ci sembra di scarsa o comunque debole efficacia il comma 2 dell'articolo 5 laddove si dice: *“al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale, che saranno prescritti dall'Ente Parco”*. Si chiede che, come è stato fatto per il tracciato della tramvia della Val Brembana con l'apposito articolo 20, anche per questa grande infrastruttura, sicuramente di maggior impatto rispetto alla tramvia, si diano indirizzi più cogenti (sempre che sia dimostrata la sua necessità, visto che non è stata presa in considerazione nella VAS). Non è chiaro, inoltre, come mai nella scheda progettuale 24.1 relativa alla “Piana del Petos” non vi sia alcuna previsione, area di compensazione o fascia critica relativa alla nuova arteria stradale. Al suo posto è previsto, tal quale al Piano di settore del tempo libero, un “circuito equestre” di connessione tra i circuiti del Canto Alto e dei Colli di Bergamo. Riteniamo che la strada (con o senza svincoli) mantenuta nell'area del parco naturale non concorra in alcun modo al *“recupero ecologico e paesistico ... alla ricomposizione della frattura creatasi tra il colle di Bergamo e le colline del Canto Alto...”* auspicato tra gli obiettivi progettuali della Piana del Petos o, perlomeno, né la VAS, né la normativa, nel mantenere tale previsione, diano sufficienti garanzie di coerenza con gli obiettivi di tutela del Parco naturale.
- 7) Al proposito, per esempio, potrebbe essere un indirizzo cogente inserire specifiche sul piano di monitoraggio che dovrebbe accompagnare le infrastrutture che interesseranno il Parco naturale. Nel Rapporto ambientale si citano una serie di indicatori da monitorare, ma in nessuna parte della normativa i monitoraggi vengono ripresi e richiesti come integranti della

progettazione, in particolare per opere infrastrutturali. Potrebbe essere invece il caso di inserire nell'art. 5 la necessità di presentare piani di monitoraggio a cura dell'ente gestore dell'infrastruttura con campionamenti periodici ravvicinati (e non a cadenza quinquennale come previsto nella VAS) eseguiti in contraddittorio con l'ente Parco e l'ASL/ARPA. Inoltre, un monitoraggio ha valenza effettiva se accompagnato da limiti di soglia di riferimento e conseguenti azioni da intraprendere. Riteniamo, cioè, che l'elenco di indicatori debba essere accompagnato da indicazioni precise sulle soglie e gli obiettivi da raggiungere nonché indirizzi precisi sulle azioni strategiche da intraprendere nel caso di superamento di tali soglie o di non raggiungimento degli obiettivi. Sostanzialmente è auspicabile la definizione di indirizzi per i piani di monitoraggio degli interventi assentiti.

- 8) Non abbiamo trovato riscontro su indirizzi e contenuti che dovrebbero ispirare il Regolamento del Parco Naturale
- 9) All'art. 5 delle Norme si chiede di inserire il divieto, oltre che di "cava, miniera, discarica" anche il "divieto di depositi di rifiuti o di inerti anche a carattere provvisorio".

Per quanto attiene alle tavole di Piano e altri allegati

- 10) Non si trovano pubblicati o almeno elencati gli allegati citati a pag. 40 del Rapporto Ambientale
- 11) Nella legenda non sono chiaramente editati alcuni simboli (es.: emergenze storico culturali, punti panoramici, aree di sosta pedonale, edifici rurali, ecc...).
- 12) Analogamente sulla tavola compaiono simboli che non figurano in legenda e, quindi, non si ha certezza a cosa corrispondano.
- 13) Non è chiaro se vi sia una differenza normativa tra le zone ricadenti nelle prime 4 tipologie di aree individuate in legenda tra le "componenti": "attrezzate per il gioco, la ricreazione, lo sport"; "verdi da valorizzare ad uso pubblico", "agricole di interesse paesistico di Astino, Valmarina e Petos", "agricole di interesse paesistico".

Sperando nell'accoglimento delle suddette osservazioni, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

dott. arch. Serena Longaretti

